

Albo
Amministrazione Trasparente
sito web
bacheca riservata docenti
bacheca riservata ATA
RE studenti e famiglie
p.c
DSGA
Domenico Cataldo

Oggetto: Ripubblicazione del Regolamento di vigilanza e disciplina.

Si dispone la ripubblicazione, in data odierna, del Regolamento di vigilanza e Disciplina chiedendo a tutti i docenti nelle classi di:

1. leggerlo attentamente e attenersi rigorosamente a quanto scritto;
2. **dedicare un'ora per la rilettura della parte riguardante gli studenti, in via prioritaria nelle ore di diritto e ed. motoria e scienze, utilizzando anche i link del Ministero della Salute per gli aspetti riguardanti la promozione della salute;**
3. organizzare un'assemblea di classe per le classi dove i c.d.c ritengono che sia necessario un intervento particolare;
4. focalizzare l'attenzione sulla **vigilanza, sicurezza, divieto di fumo.**

Durante l'orario di lavoro è importantissimo mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e delle studentesse e degli studenti. La stessa attenzione e autocontrollo si richiede agli studenti e alle studentesse. Questi ultimi sono invitati ad utilizzare le rappresentanze studentesche e a rivolgersi al docente coordinatore di classe per evidenziare qualsiasi tipo di criticità.

Si richiama tutti ad utilizzare toni e modalità di comunicazione rispettose della privacy e delle netiquette nell'utilizzo dei social e delle tecnologie informatiche.

Può essere opportuno richiamare alcuni aspetti già presenti nel Regolamento.

L'utilizzo dei bagni avviene **al proprio piano ed è severamente vietato trattenerli nell'antibagno** (disposizione non precisata nel Regolamento, perché non se ne era evidenziata la necessità).

La presente disposizione dirigenziale ne costituisce, di fatto, un'integrazione.

Corre l'obbligo di richiamare i signori docenti al rispetto puntuale delle disposizioni di vigilanza, con un'attenzione particolare, durante intervalli e il cambio ora.

Nel Regolamento si richiama **l'obbligo di segnalare le uscite per il bagno, durante le lezioni, sul Registro Elettronico e l'eventuale comunicazione al coordinatore di**

richieste frequenti di uscite non giustificate. Il docente deve far uscire non più di uno studente e studentessa alla volta e deve controllare i tempi di rientro. Gli studenti devono avvisare sempre dei loro spostamenti, collaborando con i docenti, che hanno una responsabilità di vigilanza da esercitare con il necessario rispetto della crescente *autonomia* dello studente e della studentessa.

Più volte si è sottolineato il fatto che la libertà, necessaria per il conseguimento della felicità è da declinare con la crescente, correlata, assunzione di responsabilità individuale.

Durante le lezioni il cellulare è spento, se non utilizzato per attività didattiche concordate con il docente, insieme alle cuffie, deve essere riposto in un marsupio o borsetta, unitamente a portafoglio e abbonamento ecc. Il personale docente e collaboratore scolastico, sarà da esempio, spegnendo il cellulare e non utilizzandolo durante il servizio.

TUTTI i docenti sono di vigilanza al piano e di supporto non solo alla propria classe, ma alla scuola, in quanto gli intervalli costituiscono, a tutti gli effetti, orario di servizio.

Si richiama l'importanza del rispetto dell'orario di servizio e dei doveri di vigilanza nei confronti delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni specifiche impartite. Il rispetto degli orari di servizio è un obbligo molto stringente. Per i docenti si richiama, inoltre, l'osservanza dell'art. 44 c. 7 del CCNL 2018-2021: "*Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.***"

I collaboratori scolastici si atterrano **rigorosamente a quanto prescritto** e segnaleranno al docente ogni situazione che richieda un'attenzione particolare. **Il divieto di fumo riguarda tutti e le sanzioni sono solo uno degli strumenti previsti. Tutto il personale in servizio ha il dovere di essere esempio di comportamento corretto e segnalare con responsabilità gli abusi, collaborando attivamente per il ripristino delle situazioni corrette.**

Le modalità, prevalenti, di intervento nel contesto scolastico sono quelle educative: **prevenzione, informazione, formazione, ascolto e dialogo, cura delle relazioni e degli ambienti.**

L'iter evolutivo della normativa di settore che disciplina e regola il divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche italiane è frutto di una lettura estensiva della Legge 16 gennaio 2003, comunemente nota come legge "Sirchia" che porta il nome del Ministro della Salute in carica tra il 2001 e 2005. Successivamente, con il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", si è stabilito e imposto all'art. 4, rubricato in "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (in effetti tale divieto era già previsto nei locali chiusi dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3), fosse esteso anche alle aree di pertinenza all'aperto delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie. I successivi commi (2, 3 e 4) introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche "e-cigarette o e-cig". È stato, pertanto, contestualmente, vietato l'uso delle sigarette elettroniche sia nei locali chiusi che nelle aree di pertinenza all'aperto della scuola, come espressamente previsto dal citato Decreto Legge 104/2013 (art. 4, c. 2). Tali commi stabiliscono le conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Per locali di pertinenza dell'edificio scolastico e aree all'aperto intendiamo, scale di emergenza anti-incendio, cortili, parcheggi, ingressi, porticati, giardini, campetti e impianti sportivi e aree interne ovvero atri, corridoi, aule scolastiche, uffici e segreterie, archivi, biblioteche, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, aule magna, sale d'attesa, sale docenti, servizi igienici, spogliatoi e, infine, anche aree di ristoro: mensa e bar. Il divieto di fumo è persino esteso agli eventuali automezzi in possesso della scuola.

Il divieto permane ininterrotto anche durante l'intervallo, alla fine delle attività didattiche o durante le assemblee indette dagli studenti. Tutti coloro (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario), anche gli esterni esperti, visitatori presenti nell'intero plesso scolastico, i partecipanti a iniziative extra scolastiche, ospiti autorizzati, genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori o affidatari, in pratica chiunque, anche occasionalmente presente nei locali dell'Istituto che non osservino tale divieto, nei locali dove è espressamente vietato fumare, sono sanzionati col pagamento di multe e ammende, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Si richiamano le procedure scolastiche entro le quali, comunque, nel caso si rendesse necessario, verranno comminate le sanzioni per i trasgressori.

Per le studentesse e gli studenti, sorpresi a fumare all'interno dell'Istituto, si procederà a notificare immediatamente, senza indugio, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale o, ancora, ai tutori e/o affidatari, l'infrazione commessa della norma. Infatti ai sensi dell'art. 2 della Legge 689/81: *«Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».*

Come espressamente previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico», modificata a sua volta dall'art. 52 comma 20 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 189 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 96 del Decreto Legislativo 507/1999, tutti i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa e al pagamento di una somma minima di €. 27,50 fino ad un massimo di €. 275,00, oltre a costituire comportamento rilevante sul piano disciplinare con conseguente sanzione disciplinare comminabile sia per le studentesse e gli studenti sia per dipendenti a seguito della contestazione degli addebiti.

È già stato evidenziato il fatto che i/le dipendenti della scuola che non osservino tale divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti.

Allo stesso modo anche gli studenti e le studentesse che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della comprensione del disvalore della azione commessa, irrogabile secondo procedura prevista nel Regolamento di Istituto.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini/e fino ad anni

dodici di età. In questo caso la sanzione partirà da un minimo di €. 55,00 fino ad un massimo di €. 550,00.

Coloro che, pur essendo preposti, e tutto il personale lo è, al controllo e all'applicazione, non fanno rispettare le disposizioni, sono a loro volta soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 2.000,00.

Nel caso in cui una studentessa o uno degli studenti, frequentante l'Istituzione scolastica fosse sorpreso/a ad introdurre illecitamente e/o a commerciare e trafficare, all'interno dell'Istituto scolastico, sostanze assolutamente vietate dalla normativa, si procederà senza indugio, oltre alla sospensione dalla attività didattica, alla immediata denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni e/o alle forze di polizia)

Tutto il personale della scuola è individuato dal Dirigente scolastico al fine di rilevare ed irrogare le sanzioni amministrative come dalla summenzionata normativa vigente.

Tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati.

Nel caso del nostro istituto, considerata la complessità gestionale, organizzato in due sedi e con la presenza di corsi serali, la scrivente individua, quali responsabili o preposti, ossia incaricati dell'accertamento, dell'applicazione e della vigilanza del divieto:

- **tutti i collaboratori scolastici ai piani come responsabili della vigilanza del divieto e della presenza della cartellonistica, del controllo e della regolazione dell'ingresso ai bagni, segnalando ai docenti in orario nelle classi degli studenti/studentesse coinvolti in comportamenti non corretti e/o ai docenti in servizio di vigilanza ai piani o in palestra durante l'intervallo le criticità. In caso di assenza di qualche collaboratore scolastico e/o sciopero e assenze di docenti i collaboratori scolastici devono attenersi rigorosamente alle disposizioni che prevedono lo spostamento di alcune unità per garantire la vigilanza.**
- **tutti i docenti in servizio e quelli che lo sono durante l'intervallo, compresi gli insegnanti di sostegno, sono responsabili o preposti. Sono esclusi solo coloro che devono effettuare lo scambio di sede, secondo il prospetto allegato e pubblicato nell'area riservata.**

I responsabili e i preposti non possono, se non per oggettivo impedimento o giustificato motivo, rifiutare tale designazione. In ogni caso la motivazione, ben argomentata, dovrà essere comunicata formalmente per iscritto. I funzionari preposti, raccolta la segnalazione scritta e firmata dal docente o accertata direttamente la violazione, hanno i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi e divulgativi, da collocarsi all'interno dell'Istituzione scolastica, in posizione ben visibile a tutti e nei luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sul rispetto e osservanza del divieto;
- contestare immediatamente le infrazioni verbalizzando il tutto su apposita modulistica predisposta;

- notificare, direttamente o per tramite del Dirigente scolastico o in sua assenza del suo delegato (coordinatore di classe), la trasgressione commessa alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
- I preposti dovranno necessariamente procedere a notificare immediatamente, senza indugio, l'infrazione della norma, contestando al trasgressore la violazione della normativa antifumo.

Si rammenta che, una volta accertata l'infrazione, irrogata la sanzione (multa) e compilato il verbale, l'unica Autorità amministrativa competente a ricevere scritti e memorie difensive, entro il termine perentorio di giorni 30 dall'avvenuta notifica, è il Prefetto. Eventuali ricorsi e rimostranze, pertanto, potranno essere depositati all'ufficio protocollo della Prefettura. Il trasgressore, in alternativa, può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Giova evidenziare che a tutto il personale e agli studenti, oltre a non essere assolutamente consentito fumare, la Legge n 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016, cosiddetta "green economy", ha introdotto il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi" con conseguenti multe e ammende per chi non rispetta tale divieto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Silvana Campisano